

700



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

- 2 AGO. 2018

Roma,

→ All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr. 189025
Rif. Prot. Entrata nr. 189013
Allegati:
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: AS 717- Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. **Emendamento all'art. 2.3.**

Si fa riferimento all'emendamento indicato in oggetto, corredato della pertinente relazione tecnica, predisposta dal Ministero della giustizia.

La proposta, sostituendo il comma 3 dell'articolo 2, è volta a prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate dei tribunali non solo di Ischia, ma anche di Lipari e Portoferraio.

Al riguardo, per quanto di competenza, preso atto di quanto rappresentato nella relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, si restituisce debitamente bollinato l'emendamento e positivamente verificata la relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A.S. 717: Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento 2.3

Art. 2

Sostituire il comma 3 con il seguente:

“All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022;
- b) Al comma 2, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2022;
- c) Al comma 3, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» conseguentemente -, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2022.



RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in esame, estende la proroga al 31 dicembre 2021, già prevista al primo capoverso del comma 3 dell'art. 2 del D.L. 91/2018 per la sezione distaccata di Ischia, del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Lipari, ricadente nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e della sezione distaccata insulare di Portoferraio, ricadente nel circondario del tribunale di Livorno.

La proroga richiesta risponde all'esigenza di garantire il completo espletamento delle attività processuali (civili e penali) pendenti presso le sedi giudiziarie citate, mantenendo il servizio giustizia negli uffici insulari, così da conservare l'operatività dell'ufficio giudiziario delle sezioni distaccate ivi esistenti per una più celere ed efficiente attività giurisdizionale correlata ad un' oculata gestione dei carichi di lavoro.

Al riguardo, si rappresenta la sostenibilità delle spese di funzionamento dei predetti presidi giudiziari nell'ambito delle risorse previste, a legislazione vigente, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, alla Missione 6 "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale" - Azione "Funzionamento uffici giudiziari", sul capitolo 1550 "Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari" che reca, nel bilancio triennale 2018/2020 uno stanziamento di euro 259.783.509,00 per l'anno 2018, uno stanziamento di euro 275.581.728,00 per l'anno 2019 e di euro 276.191.728 per l'anno 2020 con proiezione a regime.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio sono state quantificate, mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale, aventi natura obbligatoria) per un totale di 100.000 euro all'anno.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle predette sezioni distaccate insulari, delle quali si chiede la proroga del termine, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 8.000,00 euro annui (2 missioni al mese x 8 magistrati - 4 per ciascuna sezione - x 10 mesi x 50,00 euro).



Tali oneri, potranno essere adeguatamente fronteggiati a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia alla Missione 6 "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale" Azione "Funzionamento uffici giudiziari", sul Capitolo 1451 p.g. 04 "Missioni all'interno" che reca nel bilancio triennale 2018/2020 uno stanziamento per l'anno 2018 di euro 852.115,00 e di euro 1.040.690,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con proiezione a regime.


Si fa presente che gli oneri sopra indicati sono stati evidenziati ai soli fini dimostrativi, tenuto conto del fatto che il regolare funzionamento delle sedi giudiziarie di Lipari e Portoferraio viene già garantito a legislazione vigente nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



2 AGO. 2018



693



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI APPARI ECONOMICI
UFFICIO VI

R.T. En. n. 9. 1000

Roma, 2 AGO. 2018

Prot. N. 188536

Rif. Prot. Entrata n. 188525

Allegati: 1

Risposta a Nota n.

→ All'Ufficio Legislativo Economia

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: Decreto legge in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Emendamento Relatore in materia di attività scolastica nei comuni colpiti da eventi sismici.

Si fa riferimento ad una proposta emendativa all'art. 9 del provvedimento in oggetto, nella versione pervenuta per le vie brevi in data 2 agosto 2018, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnica.

La proposta emendativa modifica l'art. 18-bis del decreto-legge n. 189/2016, estendendo anche all'anno scolastico 2018/19 le misure ivi previste per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Al riguardo, si comunica di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare e si restituisce l'emendamento debitamente bollinato, con la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AS 717

All'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 18-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole " e 2017-2018" con le seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole " e 2017-2018" con le seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";

c) al comma 2, sostituire le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" con le seguenti: "euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";

d) al comma 5, alinea, sostituire le parole: ed euro 5 milioni nell'anno 2018" con le seguenti: " , euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";

e) al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

"b-ter) quanto a euro 900 mila nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;"

f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600 mila nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107"

2-ter. Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 18-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 con la seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019".

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dai commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017».

IL RELATORE



Relazione illustrativa

L'emendamento ha lo scopo di consentire la prosecuzione, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, delle attività ausiliarie e di potenziamento dell'offerta formativa, avviate in occasione del sisma iniziato il 24 agosto 2016, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico anche nelle scuole i cui edifici sono risultati danneggiati nonché in quelle che hanno accolto gli alunni o il personale scolastico sfollati.

La norma, inoltre, estende tali misure anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Grazie alla prosecuzione nel prossimo anno scolastico 2018/2019 delle misure già previste, per gli anni 2016/2017 e 2017/2018, dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, nei territori di cui sopra sarà possibile attivare un maggior numero di posti di docente e di ATA, da destinare alle necessità aggiuntive derivanti:

- dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche i cui edifici siano dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici, a quelle ospitate in strutture di emergenza o temporanee e a quelle che ospitano alunni sfollati;
- dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici.

Si tratta di attività necessarie, senza le quali diverrebbe impossibile assicurare agli alunni, già colpiti dal sisma, la possibilità di frequentare la scuola. Le strutture temporanee sono, infatti, caratterizzate da aule di ridotte dimensioni, che richiedono l'attivazione di un maggior numero di posti di docente e ATA a parità di alunni. Inoltre, le scuole che ospitano gli alunni sfollati, per quanto non colpite nella loro struttura dal sisma, hanno ovviamente necessità di maggior personale. Infine, il personale scolastico sfollato deve poter trovare posto nelle scuole dei comuni ove è attualmente residente, in attesa di poter rientrare in quelle di titolarità non appena saranno ricostruite.

Spetterà ai cinque uffici scolastici regionali coinvolti determinare le esatte misure da intraprendere, nel limite della spesa autorizzata dal presente emendamento. Limite di spesa che è stato rispettato, e integralmente utilizzato, per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.



Relazione tecnica

L'emendamento è finalizzato a consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019 nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, mediante la proroga delle misure di emergenza varate nel 2016.

Tale intervento viene altresì esteso anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Inoltre, la norma prevede, al comma 5-bis, l'incremento del fondo di funzionamento delle scuole per 600 mila euro nel 2018.

Alla copertura dei maggiori oneri di spesa, pari ad euro 3,6 milioni per l'anno 2018 ed euro 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante:

- riduzione, per 3,6 milioni nel 2018 e 3,6 nel 2019, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente l'istituzione del *bonus* di 500 euro destinato alla formazione dei docenti a tempo indeterminato. In particolare, i commi da 121 a 123 della legge n. 107/2015 istituiscono, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e per gli anni scolastici successivi, in favore di ciascun docente di ruolo, la c.d. "*Carta del docente*", dell'importo nominale di euro 500,00, mediante l'utilizzo della quale i docenti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono acquistare beni e servizi riconducibili ad attività di formazione e aggiornamento. Tale *bonus*, come precisato dalle disposizioni normative citate della L. n. 107/2015, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile;
- riduzione, per 900 mila euro nel 2019, del fondo di funzionamento delle scuole.

Per quanto riguarda il definanziamento del funzionamento delle scuole, si rappresenta che tale fondo comprende le autorizzazioni di spesa relative al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche, al miglioramento dell'offerta formativa ai sensi della legge n. 440 del 1997 e alle iniziative di innovazione didattica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006. Si tratta, in tutti i casi, di stanziamenti la cui destinazione è decisa annualmente con decreti del Ministro. Poiché la quota relativa al 2019 risulta tutt'ora da destinare, tutte le citate autorizzazioni di spesa sono capienti rispetto alla copertura proposta.

Per quanto riguarda la riduzione del fondo per la cosiddetta carta del docente, si rappresenta quanto segue.

L'attivazione della carta da parte di ciascun docente, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 28 novembre 2016, avviene mediante registrazione nell'apposita piattaforma informatica che gestisce il borsellino elettronico virtuale.

Le risorse finanziarie volte a finanziare l'iniziativa sono stanziare all'interno del bilancio del MIUR. Con particolare riferimento agli anni 2018 e 2019 gli stanziamenti di bilancio complessivi, modificati per effetto del DL n. 50/2017 e del taglio di spesa di cui al DPCM del 28/6/2017, sono qui di seguito riepilogati:

CAPITOLO	2018	2019
2164/6	127.091.939,00	129.134.491,00
2174/6	86.123.197,00	87.469.463,00
2173/6	116.712.488,00	118.599.362,00
2175/6	48.745.621,00	49.533.684,00
totale	378.673.245,00	384.737.000,00



Le suddette risorse finanziarie consentirebbero di erogare sino ad un massimo di 757.000 carte del docente nell'anno scolastico 2018/2019 e di 769.474 carte nell'as 2019/2020.

Nell'anno scolastico corrente (2017/2018) sono state erogate, sulla base delle registrazioni effettuate dai docenti di ruolo aventi titolo alla percezione del *bonus* in parola, n. 620.000 carte del docente.

Nell'ipotesi prudenziale in cui, nel prossimo anno scolastico, si dovessero erogare un numero pari di carte del docente, incrementato di 57.000 unità di personale docente, corrispondente al numero di autorizzazioni ad assumere richieste dal MIUR per l'anno scolastico 2018/2019, si determinerebbe una spesa di $(620.000+57.000=)$ 677.000 carte. Al riguardo, si consideri tuttavia che, nella realtà dei fatti, tale numero deve essere diminuito in base al numero di cessazioni e di effettive immissioni in ruolo nell'ambito dei 57.000 posti di organico, atteso che i supplenti che saranno nominati all'interno di tale contingente non avranno diritto a ricevere il *bonus* formativo in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto ne segue che il definanziamento dei capitoli di bilancio, riportati nella tabella, di 3.600.000 di euro nell'anno 2018 e di 3.600.000 euro nell'anno 2019 appare sostenibile atteso che una diminuzione dei potenziali beneficiari di n. 7.200 docenti nell'anno scolastico 2018/2019 (pari a 3,6 milioni di euro) e di n. 7.200 docenti per l'anno scolastico 2019/2020 (pari a 3,6 milioni di euro) non incide ai fini dell'erogazione del *bonus* di 500 euro in favore dei docenti di ruolo.

Inoltre, al fine di rispettare la prevista copertura, in caso di un aumento non previsto del personale docente di ruolo in servizio rispetto alle risorse disponibili, con successivo provvedimento verrà determinato una riduzione dell'importo effettivo della Carta.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Paolo Marzotto

24 AGO 2018

